



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

Piazza S.Bertelli 21, 15061 Arquata Scrivia - ☎ 0143.600411 📠 0143.600417

ORDINANZA n. 5/2009

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e contenitori in vetro – Divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici e di porto e trasporto di bottiglie in vetro nelle ore serali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Si è registrata, dai rapporti della Polizia Municipale, dai contenuti di segnalazioni, esposti e denunce rappresentate dai cittadini residenti nel centro abitato, una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da minare la coesione sociale tra residenti, esercenti e popolazione giovanile nella citata zona;
- Si è riscontrato un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati dall'abbandono, lungo le strade, nei porticati, nei giardini e nei pressi degli edifici pubblici, di bottiglie e contenitori in vetro, spesso in frantumi;
- È emersa la necessità che, nel contesto delle politiche integrate della sicurezza, il comune svolga un'azione mirata e determinante per l'attenuazione dei conflitti che si stanno generando nella citata area, in relazione alle proprie competenze istituzionali;

DATO ATTO CHE:

- le azioni da porre in campo devono essere proporzionate al fine che s'intende realizzare e conformi ai limiti dell'esercizio del potere sancito dalla normativa vigente;
- Il fine da realizzare consiste, in relazione all'orario notturno e stante l'impossibilità di porre in essere un realistico controllo delle forze dell'ordine, nella riduzione delle situazioni di conflitto e di tensione che si ingenerano all'interno del centro abitato, ove, alla presenza di esercizi con attività di trattenimento che contemporaneamente somministrano bevande alcoliche, s'intrattiene, con l'avanzare della notte una folta moltitudine di giovani che, preda dell'assunzione incontrollata dell'alcool, tende a degenerare in condotte poco rispettose del diritto al riposo di residenti;
- La degenerazione delle condotte, in relazione al mancato controllo della somministrazione di alcool, crea il pericolo dell'innescarsi di situazioni violente nel confronto dialettico che si può generare tra avventori e residenti;

CONSIDERATO CHE : la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti, ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana nonché per il decoro ed il rispetto delle elementari regole della civile convivenza;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE: le bottiglie ed i contenitori in vetro in generale, in mano a persone alterate dal consumo di alcool, possono costituire un'arma impropria dalla elevata potenzialità offensiva;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, istituendo il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 06:00 per esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nell'area dei centri urbani presenti sul territorio;

RITENUTO per gli stessi motivi di vietare negli stessi orari il porto ed il trasporto di contenitori in vetro per bevande, nonché il consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche quali giardini, parchi, strade e piazze del Comune e rimandando per la definizione di strada all'art. 2 comma 1 del D.L.vo 285/92 (CDS);

VISTO l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 " Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

VISTA la delibera di Giunta n. 76 del 11/09/2009 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

VISTA la rilevanza pubblica dell'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTA l'urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt.13 e 20 del della Legge 24.11.1981 n. 689

VISTO L'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione":

VISTO l'art. 7-bis del D.lgs 276/2000 – Testo Unico Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale

comunicata:

- giusta trasmissione mediante fax in data 30 settembre 2009 la presente ordinanza al Prefetto, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000;

in forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000

considerate le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008

ORDINA

1. All'interno del perimetro dei centri abitati presenti sul territorio del Comune di Arquata Scrivia è **vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 20:30 alle ore 06:00 del giorno successivo, su aree private e pubbliche, da parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari**, operanti nelle zone interessate;
2. Nelle stesse fasce orarie è **altresì vietata la somministrazione, da parte degli esercizi a ciò autorizzati, di bevande in bottiglie di vetro, nelle aree poste al di fuori dei locali**, quali i dehors e le aree autorizzate per l'attività di somministrazione; **in tali luoghi la somministrazione di bevande potrà avvenire utilizzando bicchieri in vetro che dovranno essere ritirati, dagli assistenti al servizio, al termine delle consumazioni e non dovranno comunque essere abbandonati sui**

tavoli o nelle immediate pertinenze degli esercizi stessi. Le somministrazioni di bevande “al banco”, dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di bicchieri, anche in vetro, ed i gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a svolgere una efficace opera di vigilanza affinché questi ultimi, unitamente alle bottiglie eventualmente servite ai tavoli interni, non vengano portati al di fuori del locale e nei dehors.

3. Sulle aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze e strade rientranti nel perimetro di cui al punto 1, dalle ore 20:30 alle ore 06:00 del giorno successivo è vietato a chiunque il porto/trasporto di bottiglie in vetro ed il consumo di bevande alcoliche;
4. **La violazione dei divieti contenuti ai punti 1 e 2** della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, con facoltà di estinzione dell'illecito mediante **pagamento in misura ridotta di 250,00 euro** (somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale 76 del 11/09/2009, adottata ai sensi del comma 2 dell'art 16 della Legge 689/1981); **la violazione dei divieti di cui al punto 3** della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 (**pagamento in misura ridotta 50,00 euro**) e alla sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcolici in possesso degli autori dell'illecito, previo sequestro amministrativo;
5. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito e a rimettere in pristino i luoghi;
6. La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza ;

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La procedura di notifica ai singoli esercenti dell'area assume valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero, entro il termine di 120 giorni dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Alessandria:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- Venga resa nota, nei suoi contenuti essenziali, a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Arquata Scrivia;
- Venga trasmessa ai gestori dei locali interessati perché siano debitamente informati e provvedano a loro volta a rendere edotta la clientela;
- Venga trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio al fine di garantirne l'osservanza;

Arquata Scrivia li, 30 settembre 2009

Il Sindaco
